COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 107

Data 27/03/2024

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE FISCALITÀ LOCALE. MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno 2024, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 09:07 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	--
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", introduce all'art. 4 l'imposta di soggiorno;
- che detto articolo stabilisce che: "*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.*";
- che i Comuni, con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011;
- che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n.99 del 12.11.2018 ha istituito, a decorrere dal 01 aprile 2019, l'imposta di soggiorno, unitamente alle relative tariffe, ed ha approvato il relativo Regolamento, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 132 del 18.11.2019 e da ultimo variato con delibera di C.C. n. 19 del 25.3.2024;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che dispone che spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative tariffe la cui competenza è della Giunta comunale, così come anche previsto dal vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

Visto l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito dalla Legge 28.6.2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante*

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;
15-bis..omissis…
15-ter..omissis…
15-quater. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*";

Tenuto conto:

- dei notevoli rincari dei servizi finalizzati alla gestione dei beni e servizi culturali e turistici, dovuti al caro energia, all'inflazione e ad altri aspetti legati all'attuale contesto economico;
- della necessità e volontà dell'Amministrazione comunale, non solo di mantenere gli attuali standard dei servizi, ma anche di prevedere interventi aggiuntivi sul territorio che elevino il livello di qualità e quantità degli stessi, in modo da potenziare l'offerta turistico-culturale e ambientale e favorire ulteriormente lo sviluppo dell'accoglienza turistica e dell'attrattività del territorio comunale;
- che, per quanto sopra, occorre sostenere finanziariamente gli interventi sul territorio finalizzati a favorire l'incremento dei flussi turistici nella città anche a seguito del successo dell'esperienza di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023;

Considerato che il Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell'imposta, previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito:

- tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- differenziata dell'ammontare dell'imposta tra le diverse categorie delle strutture ricettive;

Ritenuto opportuno, nel rispetto degli indirizzi indicati nel suddetto Regolamento comunale:

- di graduare le tariffe dell'imposta di soggiorno entro il limite massimo di legge di euro 5,00 per pernottamento, in maniera

differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;
- di adottare quale criterio di riferimento quello della tipologia della struttura ricettiva, in considerazione del fatto che la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, variare le attuali tariffe dell'imposta di soggiorno, in funzione della tipologia delle strutture ricettive e dei servizi offerti, con decorrenza 1.7.2024, come di seguito indicato:

CATEGORIA	Imposta per persona per ogni pernottamento
Strutture ricettive alberghiere a 5 stelle	3,50 €
Strutture ricettive alberghiere a 4 stelle	3,00 €
Strutture ricettive alberghiere a 3 stelle	2,50 €
Strutture ricettive alberghiere a 2 stelle	2,00 €
Strutture ricettive alberghiere a 1 stella	2,00 €
Case per ferie	3,00 €
Locazioni turistiche	3,50 €
Case e appartamenti per vacanze	3,50 €
Ostelli per la gioventù	1,50 €
Foresterie lombarde	1,50 €
Locande	1,50 €
Bed & Breakfast	2,50 €
Agriturismo	2,00 €
Aziende ricettive all'aria aperta e altri	1,50 €

Dato atto che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Preso atto che in merito all'articolazione del piano tariffario e delle rispettive tariffe, sono stati sentiti in data 4 marzo 2024 i rappresentanti delle associazioni maggiormente

rappresentative del comparto ricettivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, in data 7.3.2024 dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e in data 7.3.2024 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di approvare, a decorrere dall' 1.7.2024, la modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, nelle seguenti misure:

CATEGORIA	Imposta per persona per ogni pernottamento
Strutture ricettive alberghiere a 5 stelle	3,50 €
Strutture ricettive alberghiere a 4 stelle	3,00 €
Strutture ricettive alberghiere a 3 stelle	2,50 €
Strutture ricettive alberghiere a 2 stelle	2,00 €
Strutture ricettive alberghiere a 1 stella	2,00 €
Case per ferie	3,00 €
Locazioni turistiche	3,50 €
Case e appartamenti per vacanze	3,50 €
Ostelli per la gioventù	1,50 €
Foresterie lombarde	1,50 €
Locande	1,50 €
Bed & Breakfast	2,50 €
Agriturismo	2,00 €
Aziende ricettive all'aria aperta e altri	1,50 €

b) di dare atto, altresì, che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici;

c) di dare atto che, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, per gli esercizi futuri si intendono automaticamente confermate le medesime, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

d) di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

f) di darne comunicazione, mediante elenco, ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.